

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3076

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GHIO, LUCIFREDI, SEDATI, RUSSO CARLO, ZANIBELLI, RADI, AMADEO, CURTI AURELIO, ALESSANDRINI, TENAGLIA, PEDINI, BIANCHI GERARDO, GALLI, CASTELLI, GASCO, FABBRI FRANCESCO, CALVETTI, CASTELLUCCI, BARONI, BIAGGI NULLO, DE PONTI, DE PASCALIS, BERRETTA, RINALDI, BREGANZE, GUARIENTO, MARTINO EDOARDO, SILVESTRI, BALDI, FRANCESCHINI, BELOTTI, CAIAZZA, CORONA GIACOMO, BETTIOL, BIASUTTI, DAL CANTON MARIA PIA, FUSARO, BUZZI, PREARO, ISGRÒ, HELFER, SAMMARTINO, PINTUS, VERONESI, BORGHI, VIALE, LEZZI**

*Presentata il 2 aprile 1966*

**Trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1965 e provvidenze a favore degli Enti locali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, per effetto dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato con l'articolo 1 della legge 27 giugno 1964, n. 452, nonché dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741 e dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, agli enti locali (province, comuni, camere di commercio, industria ed agricoltura) ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, compete, per il triennio 1963-1965, una quota dell'imposta unica dovuta dall'E.N.El. sull'energia elettrica prodotta. Ciò, al fine di compensarli della perdita conseguente all'esonero dell'E.N.El. dal pagamento dei tributi dovuti ai predetti enti connessi alle attività elettriche ad esso trasferite, sostituiti dalla menzionata imposta unica.

A partire dall'anno 1966, in forza dell'articolo 1, secondo comma, della citata legge 5 dicembre 1964, n. 1269, l'imposta unica in discorso verrà soppressa e l'E.N.El. sarà assoggettato ai normali tributi.

In occasione dell'approvazione della legge n. 1269, fu sollevato al Senato della Repubblica, nella seduta del 3 dicembre 1964, il problema relativo alla più che probabile flessione delle entrate per gli enti locali e al termine del dibattito parlamentare, fu presentato, dai senatori Trabucchi, Simone e Chabod, un ordine del giorno, col quale — posto in evidenza che l'E.N.El. difficilmente potrà avere a suo carico un onere per imposta di ricchezza mobile categoria B, per cui esso conseguentemente resterà esente dai tributi locali — fu impegnato il Governo a studiare entro il più breve tempo possibile gli strumenti atti a garantire ai citati enti una entrata pari a quella che verrà meno dal primo gennaio 1966.

In effetti, tenuto conto della struttura dell'E.N.El. e dei suoi fini sociali, gli utili di bilancio soggetti ad imposizione non potranno che essere di modesta entità, se non addirittura trascurabili. Perciò si ha motivo di ritenere che con il ripristino dell'ordinario

regime tributario nei confronti dell'E.N.El., i suindicati tributi, nella migliore delle ipotesi, non potranno che fornire agli enti interessati un gettito di gran lunga inferiore alla quota dell'imposta unica assicurata ai medesimi dalle vigenti disposizioni di legge, per ciascuno degli anni 1963, 1964 e 1965.

Si pone, quindi, l'esigenza che venga evitato un grave danno agli enti locali in discorso, molti dei quali, come è noto, già versano in situazioni economico-finanziarie così difficili che a mala pena riescono a reperire i mezzi per fronteggiare le più impellenti necessità.

Ora, essendo oltremodo difficile se non impossibile accollare allo Stato, per le ben note condizioni di bilancio, l'onere per compensare gli enti medesimi della perdita che ci occupa, per raggiungere lo scopo non resta che modificare opportunamente il regime tributario dell'E.N.El. previsto, a partire dall'anno 1966, dall'articolo 1, secondo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, e far sì che agli stessi enti venga assicurato il conseguimento di entrate che altrimenti verrebbero a mancare, con grave pregiudizio della loro funzionalità.

A tal uopo è stato predisposto l'unito schema di proposta di legge il quale consta di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede l'assoggettamento dell'E.N.El. all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, alla imposta sulle società, nonché ad una imposta forfetaria di lire 0,30 su ogni chilowattora di energia elettrica prodotta, a partire dal 1° gennaio 1966, in sostituzione dei tributi locali e dell'imposta camerale.

L'articolo 2 attiene alle modalità di applicazione dell'imposta sull'energia elettrica prodotta ed al suo versamento nelle casse dello Stato.

L'articolo 3 contempla le modalità di riparto del gettito derivante dall'applicazione della imposta forfetaria agli enti locali (province, comuni, camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché aziende autonome di cura, soggiorno e turismo) con facoltà per il Ministro delle finanze di autorizzare il pagamento di acconti a favore degli enti medesimi, nei limiti dell'ammontare delle quote presumibilmente spettanti a ciascuno di essi.

L'articolo 4 riflette l'autorizzazione al Ministro per il tesoro di apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del provvedimento.

L'articolo 5 prevede l'abrogazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, con effetto dal 1° gennaio 1966.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A partire dal primo gennaio 1966, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.El.) sarà assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta sulle società.

In sostituzione dell'imposta sull'industria i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura, l'Ente dovrà corrispondere annualmente una imposta forfetaria di lire 0,30 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta.

### ART. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sull'energia elettrica prodotta, di cui al secondo comma del precedente articolo 1, l'Ente nazionale per l'energia elettrica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, è tenuto a dichiarare in via definitiva all'Ufficio tecnico delle im-

poste di fabbricazione di Roma, l'energia elettrica prodotta nell'anno precedente quello della dichiarazione, provvedendo, entro lo stesso termine, al versamento della relativa imposta alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma. Entro il 15 dicembre di ogni anno deve essere dichiarata in via provvisoria la energia elettrica la cui produzione sarà raggiunta nell'anno stesso.

Per la revisione delle dichiarazioni, per il versamento degli eventuali supplementi di imposta e per quanto altro attiene alla applicazione dell'imposta sull'energia elettrica prodotta valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi per l'imposta di consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.

#### ART. 3.

Il gettito derivante dall'applicazione della imposta forfetaria di cui al precedente articolo 1, sarà devoluto alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio, industria e agricoltura ed alle Aziende autonome di cura, soggiorno o di turismo.

Le quote da corrispondere agli Enti suddetti, saranno determinate annualmente con provvedimento del Ministero delle finanze, sulla base delle somme ad essi attribuite per l'anno 1965 e della variazione dell'ammontare globale del gettito dell'imposta forfetaria per l'anno di riparto, rispetto all'importo complessivo delle somme attribuite per l'anno 1965.

Il Ministero delle finanze può autorizzare il pagamento di acconti a favore degli Enti locali, nei limiti delle quote presumibilmente dovute.

Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun Ente si provvede, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito disposte senza limite di importo, sul competente capitolo di spesa.

#### ART. 4.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

#### ART. 5.

La legge 5 dicembre 1964, n. 1269, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1966.